



## Città di Novi Ligure

---

Ufficio proponente: Polizia Municipale  
Proposta n. 96 del 14/07/2023

### **ORDINANZA SINDACALE N. 90 del 20/07/2023**

**Oggetto: SGOMBERO AREE PUBBLICHE OCCUPATE ABUSIVAMENTE DA AUTOMEZZI, CAMPER E ROULOTTES DI NOMADI.**

#### **IL SINDACO**

VISTA la presenza di diversi automezzi, camper e roulotte di nomadi, che hanno occupato abusivamente le aree di sosta site nella zona artigianale denominata CIPIAN del Comune di Novi Ligure;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, dell'igiene pubblica, nonché a tutela della integrità del patrimonio urbano e pubblico, di dover impedire l'occupazione abusiva di suolo pubblico e l'accampamento di persone in zone non idonee a causa dell'assenza dei requisiti igienico sanitari prescritti e ove si concentrano attività imprenditoriali e commerciali, che rappresentano un considerevole bacino di utenza;

AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche delle aree in questione, nel suo complesso non dotate di servizi igienici pubblici, di fontane con acqua potabile, di energia elettrica e di scarichi per le acque reflue;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare opportuni provvedimenti atti ad evitare il perdurare di tale situazione e ripristinare con urgenza le condizioni igienico-sanitarie delle aree interessate nonché i parametri di decoro urbano normalmente presenti;

VISTO l'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada",

RICHIAMATI i seguenti articoli del Regolamento di Polizia Urbana:

- l'art. 33 (*comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere*) alla lettera c) con il quale si fa divieto di esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici e privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- l'art. 57 (*Carovane di nomadi*) con il quale è vietata la sosta nel territorio comunale, di carovane di nomadi, con attendamenti o occupazione di suolo pubblico.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico Enti Locali"

VISTO la Legge Regionale 54 del 31.08.1979;

#### **ORDINA**

- L'immediato sgombero delle aree di sosta site nella zona artigianale denominata CIPIAN del Comune di Novi Ligure occupate abusivamente da automezzi, camper e roulotte di proprietà di nomadi.
- Il divieto di ulteriore stazionamento lungo tutto il territorio di questo Comune di Novi Ligure.
- Il divieto di accampamento nelle strade, aree di parcheggio e di sosta di tutto il territorio comunale utilizzate impropriamente come luoghi di dimora con camper, furgoni, autoveicoli

in genere e roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, tale divieto si estende anche alle strade ed aree private prive di recinzione e comunque sprovviste di adeguate attrezzature ed impianti igienico sanitari.

### **DISPONE**

Che in caso di inadempienza, si proceda allo sgombero coatto con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

### **AVVERTE**

Che, in caso di inadempienza, si procederà a denunciare i trasgressori ai sensi dell'art. 650 CP, senza pregiudizio per le violazioni eventualmente accertate.

### **ORDINA**

Che il presente provvedimento venga immediatamente notificato ai detentori dei mezzi sopra indicati, nonché l'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Novi Ligure, la trasmissione di ulteriore copia, per opportuna conoscenza, nonché per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza a:

- Al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL 22 di Novi Ligure
- Al Comando Stazione Carabinieri di Novi Ligure
- Alla Compagnia Carabinieri di Novi Ligure
- All'Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Alessandria
- All'ufficio di Gabinetto della Questura di Alessandria

### **DEMANDA**

Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24 novembre 1971 n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Pratica trattata dalla Segreteria VII Settore  
Dott.ssa E. Ferrari per Dott. A. Caruso

**IL SEGRETARIO GENERALE  
PIER GIORGIO CABELLA**



**IL SINDACO  
ROCCHINO MULIERE**

*Rocchino Muliere*